CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 5/9/2002

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti rituali nella vita della città onde assicurare la ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini, la tutela dei beni dell'ente, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità del patrimonio comune e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, devono osservarsi le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti di cui al comma precedente ed i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Municipale, o di altri uffici comunali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, dei luoghi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque aperti al pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Art. 3 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di Potenza, oltre che presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del medesimo Ente.

CAPO II

SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 4 - Comportamenti vietati ai fini di sicurezza dei luoghi e delle persone.

1) - Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:

- **a) -** arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
- **b) -** praticare l'accattonaggio in prossimità od in corrispondenza di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
- **c) -** collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- **d) -** collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti al fabbricato;
- **e) -** incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
- **f) -** lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di recare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
- **g) -** tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
- **h) -** sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- **i) -** usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- **j) -** recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.

Art. 5 - Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi.

1) - Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto divieto di:

- **a) -** detenere nei locali ad uso abitativo e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio;
- **b) -** accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili. E' altresì vietato l'uso di bracieri, griglie, barbecue su aree pubbliche; è consentito sulle aree

private a condizione che non rechi molestia al vicinato e non provochi immissione di fumo su luoghi di pubblico transito.

2) - Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o svolga attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere a idonea pulizia delle canne fumarie, onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

Art. 6 - Disposizioni particolari per lo sgombero di neve e ghiaccio.

1) - I proprietari, amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare l'incolumità delle persone devono provvedere direttamente, ove possibile, alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili o, altrimenti, devono provvedere a delimitare l'area interessata e segnalare il problema all'autorità competente.

2) - La neve ed il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.

3) - Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate misure da adottare a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate da dette operazioni.

Art. 7 - Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano.

1) - Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

a) - imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;

b) - affiggere manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti; è vietato, altresì, coprire o deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'autorità comunale;

c) - lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché distribuire tale materiale in prossimità od in corrispondenza di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;

d) - espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse, gettarvi detriti, pietre o altre sostanze solide o liquide e farne, comunque, uso improprio;

e) - soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

f) - sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici, recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie di ingressi;

g) - collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale o oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo;

h) - lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza;

i) - collocare e mantenere, ancorché con la prescritta autorizzazione, orologi all'esterno per evidenziare l'orario al pubblico in non perfetta funzionalità e non regolati sull'ora ufficiale;

j) - dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime, senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi transita;

k) - trattenersi senza motivo all'ingresso o all'interno di uffici o stabilimenti comunali una volta esperiti gli adempimenti d'interesse, per offrire servigi e prestazioni non richieste o non attinenti ai compiti dell'ufficio e non riguardanti pubblici interessi;

l) - esercitare attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante fuori dagli spazi e con modalità diverse dalle forme autorizzate.

Art. 8 - Obblighi dei proprietari di immobili e altri soggetti in materia di sicurezza urbana.

1) - I proprietari di immobili, o l'amministratore, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c. sono tenuti ad installare e tenere in efficienza l’impianto che assicuri la sufficiente illuminazione nelle ore notturne degli ingressi, anditi, atri, scale e pianerottoli.

2) - I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

3) - Ai proprietari di immobili, nonché agli inquilini, è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all’altrui transito.

4) - I proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare l’erba alta ed i rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.

5) - I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati ad altezza inferiore a m. 2,50.

6) - I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell’edificio. E' vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

7) - Nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo e indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste, amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità.

Art. 9 - Obblighi dei proprietari di immobili ed altri soggetti in materia di decoro urbano.

1) - I proprietari di immobili, o l'amministratore condominiale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c., devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse, se necessario.
Devono altresì assicurare visibile numerazione dei piani e singoli interni di cui l'immobile si compone.

2) - Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.

3) - I proprietari o i locatari o i concessionari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

4) - A salvaguardia del decoro urbano gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o che siano comunque visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Lo stesso obbligo è posto a carico dei proprietari o inquilini delle singole unità abitative per tendaggi e infissi collocati negli immobili.

5) - I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso a personale del Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

6) - È permesso scuotere, battere e spolverare tappeti, stuoie, panni, materassi verso i cortili e in mancanza verso i luoghi pubblici dalle ore 7,00 alle ore 8,00 durante l'ora legale e dalle ore 7,30 alle ore 8,30 durante 1'ora solare a condizione che tali operazioni non rechino disturbo a terzi.

Art. 10 - Obblighi e divieti a carico dei passeggeri di veicoli adibiti al trasporto pubblico o sulle scale mobili.

1) - I passeggeri non possono viaggiare privi di valido documento di viaggio;
2) - non possono parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
3) - non possono salire o scendere quando il veicolo è in movimento;
4) - non possono salire e scendere da parte diversa rispetto a quella prescritta;
5) - non possono insudiciare, manomettere o rimuovere parti, strutture o accessori del veicolo;

6) - non possono occupare con cose posti a sedere;
7) - non possono portare cani;
8) - non possono portare oggetti pericolosi, sudici o che possono imbrattare o comunque essere molesti ai viaggiatori;
9) - non possono emettere grida, schiamazzi o comunque recare disturbo al conducente e agli altri passeggeri;
10) - non possono sputare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 11 – Animali da affezione

1) - Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni, fisiologici ed etologici.

2) - E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

3) - E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito.

Art. 12 – Cani

1) - Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.

2) - Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, deve:

a) - provvedere a che l'animale sia iscritto all'anagrafe canina e contrassegnato da apposito codice di riconoscimento impresso sul medesimo mediante tatuaggio indolore;

b) - assumere tutti gli accorgimenti idonei perché il cane non dia luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli operatori di cui all'art. 19 di questo Regolamento oltre a contestare la violazione del presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno, formalmente, il medesimo, affinché faccia in modo che l'animale non rechi ulteriore disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio Veterinario perché l'animale sia posto sotto custodia;

c) - fare in modo che tutti i cani, anche se non delle specie aggressive, siano, comunque, condotti al guinzaglio, e dotati di museruola a paniere al fine di poter circolare per le strade cittadine utilizzate al solo passeggio, nelle piazze e/o negli spazi aperti ogni qualvolta c'è un concentramento di persone ed in ogni caso nei locali pubblici o privati aperti al pubblico;

d) - rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani da guida.

3) - I conduttori di cani, a qualsiasi titolo, devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi, allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e devono ripulire i siti eventualmente imbrattati. Tali prescrizioni non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani da guida.

4) - I cani randagi nel territorio del Comune di Potenza verranno accalappiati dalla società convenzionata con l'Ente, condotti presso il canile sanitario della stessa società e sottoposti a visita, ad interventi di pronto soccorso, ed eventuali trattamenti terapeutici e/o trattamenti profilattici contro le malattie infettive trasmissibili, nonché ad interventi di sterilizzazione; dopo il necessario periodo di degenza verranno rimessi in libertà previo regolare tatuaggio.

CAPO IV

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 13 - Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell'abitato.

1) - E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose.

2) - Fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri é vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

3) - Non è consentito dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici, esporre biancheria, panni, indumenti e simili. Ne è consentita l'esposizione nei cortili e aree interne purché non provochino gocciolamento e non rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.

4) - È vietato in luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico la lavatura di autoveicoli, motoveicoli, cani e simili.

Art. 14 - Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulente e aree di cantiere.

1) - La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spargimento di acqua o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

2) - I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta o comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna, sulle aree di cantiere e stradali dovranno regolare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

3) - I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente dovranno porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti dovranno essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue affinché le stesse non dilaghino sul suolo pubblico. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli. **Nell'ipotesi in cui i veicoli destinati al trasporto di inerti e/o materiali di risulta diano luogo, durante il loro trasporto sul territorio comunale, a rilasci di fango e dispersione di polvere sulla sede stradale, la polizia municipale potrà, qualora i responsabili non abbiano già provveduto alla pulizia del manto stradale, elevare apposita contravvenzione.**[1]

Art. 15 - Disposizioni sui rifiuti.

1) - E' fatto obbligo a chiunque:

a) - di depositare i rifiuti solidi urbani domestici a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore;

b) - di porre preventivamente in sacchi impermeabili a perdere e opportunamente legati, tutti quei rifiuti suscettibili di rapida fermentazione o maleodoranti come quelli organici di origine domestica, commerciali o artigianali con particolare riferimento a quelli provenienti da macellerie, pescherie, ristoranti, trattorie e attività simili nonché escrementi di animali domestici; gli stessi devono essere depositati all'interno dei contenitori se sono assimilati ai rifiuti;

c) - di segnalare alla Direzione dell'A.C.T.A. in quanto competente in materia, il ritiro dei rifiuti ingombranti o riducibili quali rifiuti ferrosi, lignei e simili prima della loro collocazione su aree pubbliche o soggette a pubbliche servitù;

d) - di non depositare nei cassonetti dell'A.C.T.A. rifiuti liquidi, anche se, in contenitori ermetici, o rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati), nonché rifiuti che per loro

[1] L'ultimo periodo è stato aggiunto da un emendamento proposto dalla Commissione consiliare competente e, successivamente, approvato dal Consiglio comunale.

natura sono suscettibili di determinare danni al contenitore (es. ceneri calde di forni o camini, mozziconi di sigarette ecc.);

e) - di non conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani domestici non appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è destinato;

f) - di non spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

CAPO V

SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

Art. 16 - Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi.

1) - Ferme restando le disposizioni specifiche, regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territorio urbano da emanarsi con appositi provvedimenti comunali, nei parchi e giardini pubblici, è fatto divieto di:

a) - danneggiare la vegetazione e asportare erba, fiori o frutti;

b) - circolare o sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

c) - calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse,

d) - coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo urbano utilizzandoli come giacigli;

e) - utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;

f) - molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi.

2) - I divieti di cui ai punti a) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 17 - Attività consentite nei parchi e giardini pubblici.

1) - Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere del Servizio Verde Pubblico e autorizzazione di legge, l'attività di noleggio di biciclette, ciclo - carrozzelle e veicoli a pedali nonché l'esercizio di giostre e giochi vari e strutture in gomma per il divertimento dei bambini.

2) - Nessuna delle attività di cui al precedente comma può interessare siti erbosi.

CAPO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 18 - Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica.

1) - I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

2) - È, in particolare, vietato dalle ore 22:30 alle ore 7:30 utilizzare elettrodomestici, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete.

3) - Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.

4) - Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da rispettarsi, a carico dei suddetti soggetti, le seguenti modalità orarie: festivi h. 8:00 – h. 13:00 e h.15:30 – h. 20:00, feriali h. 8:00 – h. 13:30 e h.15:30 – h. 20:00, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale.

5) - Per la messa in opera ed il funzionamento dei motori elettrici con potenza superiore a 0,5 Hp in attività artigianali e industriali quali banchi frigo, celle frigo, mole smerigli, compressori e simili, i titolari delle attività stesse devono acquisire preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Energia Ambiente del Comune, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, dell'allocazione dell'attività e della sua vicinanza a edifici di civile abitazione. Per il funzionamento degli stessi è prescritto il seguente orario: h. 8:00 – h. 13:30 e h. 15:30 – h. 20:00 con esclusione del sabato e della domenica, salva facoltà di autorizzare il continuativo funzionamento delle apparecchiature se conservanti alimenti deperibili.

6) - Coloro che professionalmente provvedono ad operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, carico e scarico di materiali ed attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Funzioni di vigilanza.

1) - Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Addetti delle Forze di Polizia Statale, della Polizia Provinciale nonché limitatamente alle materie di specifica competenza, gli addetti degli organi del Servizio Sanitario Nazionale, e gli addetti di Servizi Comunali o di Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità della legge n. 689/81.

Art. 20 - Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni.

1) - per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché per gli introiti e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) - ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito. Se la violazione ha recato danni al Comune il Sindaco può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.

3) - In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata addebitando le spese agli interessati.

Art. 21 – Entità delle sanzioni.

1) - L'entità del pagamento in misura ridotta, nei 60 giorni successivi alla contestazione prevista per la violazione delle norme del presente Regolamento, è stabilita all'atto dell'entrata in vigore dello stesso con deliberazione della Giunta Comunale e dall'organo medesimo viene aggiornata con cadenza di massima biennale.

2) - Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune.

3) - Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Abrogazioni.

Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

a) - il Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.178 del 27 aprile 1912 e successive modificazioni;

b) - ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione;

c) - l'ordinanza del Sindaco del Comune di Potenza n. 441 del 15 ottobre 1993;

d) - l'ordinanza del Sindaco del Comune di Potenza n. 15 del 19 febbraio 1977;

e) - ogni altra disposizione contenuta in ordinanze sindacali incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.

I N D I C E

C a p o I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità ……. Pag. 1
“ 2 – Ambito di applicazione …… “ 1
“ 3 – Pubblicità del Regolamento ……. “ 1

C a p o II

SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 4 – Comportamenti vietati ai fini di sicurezza dei luoghi e delle persone ……. Pag. 2
“ 5 – Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi …… “ 2
“ 6 – Disposizioni particolari per lo sgombero di neve e ghiaccio ……... “ 3
“ 7 – Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano…… “ 3
“ 8 – Obblighi dei proprietari di immobili e altri soggetti in materia di sicurezza urbana…… “ 4
“ 9 – Obblighi dei proprietari di immobili e altri soggetti in materia di decoro urbano “ 5
“ 10 – Obblighi e divieti a carico dei passeggeri di veicoli adibiti al trasporto pubblico o sulle scale mobili…….……. “ 5

C a p o III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 11 – Animali da affezione…….. Pag. 6
“ 12 – Cani…… “ 6

C a p o IV

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

Art. 13 – Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell’abitato …….. Pag. 7
“ 14 – Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulente e aree di cantiere……...… “ 8
“ 15 – Disposizioni sui rifiuti …… “ 8

C a p o V

SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

Art. 16 – Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi ……... Pag. 9
Art. 17 – Attività consentite nei parchi e giardini pubblici ……... “ 9

C a p o VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 18 – Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica ……. Pag. 10

C a p o VII

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 – Funzioni di vigilanza. …… Pag. 10
“ 20 – Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni…….……... “ 11
“ 21 – Entità delle sanzioni……. “ 11

C a p o VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Abrogazioni…….. Pag. 11